

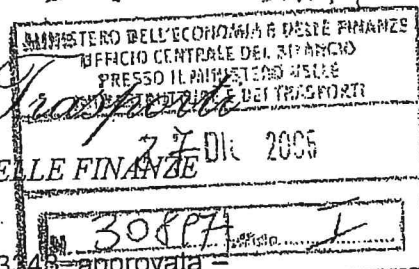


RES. TO ALLA CORTE DEI CONTI
ADM. 27 DIC. 2005
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO
Reg. N° 3 Fog. 984
IL CONSIGLIERE 34191

Il Ministro

Delle Infrastrutture e dei Trasporti

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Prot. 3585/D.G. STRADE DEL 23 SET. 2005



VISTA la convenzione stipulata in data 21 novembre 1973, n. 13346, approvata ai sensi dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287 - con D.L. 21 novembre 1973, n. 3202, e successivi atti aggiuntivi e modificativi, con cui è stata affidata alla Società Autostrada del Brennero p.A. la concessione di costruzione ed esercizio dell'Autostrada A22 Brennero - Verona - Modena;

VISTI l'art. 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e l'art. 18 bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, che hanno rispettivamente disposto la sospensione del rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade e la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto;

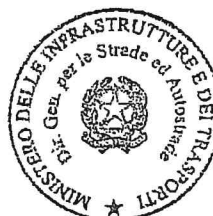
VISTO l'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531, il quale ha disposto che la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, prevista dall'art. 18 bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è riferita esclusivamente ai soli lavori di primo impianto, con esclusione di eventuali successivi interventi di adeguamento di autostrade già concesse, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessione viarie e raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o dal mantenimento del livello del servizio;

VISTO l'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, che consente di adeguare la viabilità di adduzione ai trafori alpini esistenti o già finanziati ai valichi di confine e quella al servizio delle grandi aree metropolitane;

VISTO l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che conferisce al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), su proposta del Ministro del LL.PP., di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il potere di emanare direttive per la revisione, tra l'altro, delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali;

VISTA la deliberazione 21 settembre 1993 con la quale il CIPE ha emanato, in attuazione della norma sopracitata, le direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali, per la revisione delle tariffe autostradali e per la concessione della garanzia dello Stato;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
VISTO 130 SET. 05
5-12-05
Il Dirigente



COPIA CONFORME
Il Dirigente

[Signature]



Il Ministro Delle Infrastrutture e dei Trasporti

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, in base al quale l'approvazione della concessione di costruzione ed esercizio di autostrade è riservata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera CIPE del 20 dicembre 1996, che ha, tra l'altro, dato indicazioni per la predisposizione del piano finanziario e del relativo modello unificato che, ai sensi della delibera 21 dicembre 1993, è lo strumento per pervenire alla revisione della convenzione e degli atti aggiuntivi, fissando, altresì, - all'art. 1 comma 3 - in cinque anni il periodo per la revisione del piano finanziario;

VISTO il Decreto Interministeriale 15 aprile 1997, n.125, con cui è stato approvato il modello unificato di piano finanziario;

VISTA la Direttiva n. 283 del 20 ottobre 1998, con la quale il Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio, e della Programmazione Economica, registrata dalla Corte dei Conti in data 18 dicembre 1998, ha ulteriormente definito la disciplina della revisione delle convenzioni tra l'ANAS e le Società concessionarie di autostrade, con riferimento alla durata delle concessioni vigenti, alla definizione del contenzioso, ai piani di rimborso al Fondo Centrale di Garanzia ed alla successione tra concessionari alla scadenza della concessione vigente;

VISTO l'art. 2, comma 193, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 che prevede che "il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e per la realizzazione delle relative gallerie, è autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'Autostrada del Brennero S.p.A. alle condizioni che la legge stessa definirà";

VISTA la legge 27 dicembre 1997 n. 449, che all'art. 55, comma 13, testualmente recita: "a decorrere dal 1° gennaio 1998 la Società Autostrada del Brennero S.p.A. è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta";



COPIA CONFORME
Il Dirigente





*Al Ministro
Delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

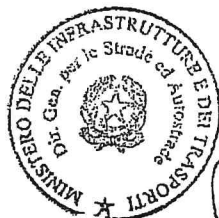
VISTO il Decreto Interministeriale n. 1030/CD del 31 dicembre 2002 con il quale è stata approvata la trasformazione dell'Ente ANAS in ANAS S.p.A. e la convenzione stipulata in data 19 dicembre 2002 tra la stessa ANAS S.p.A. ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'affidamento in concessione ad ANAS S.p.A. dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a g) nonché l) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

VISTO l'art. 21, del decreto legge n. 355 del 24 dicembre 2003, convertito nella legge n. 47 del 27 febbraio 2004, con il quale è stata introdotta una nuova disciplina per il settore autostradale per quanto attiene, gli adeguamenti tariffari;

VISTA la convenzione stipulata in data 29 luglio 1999, tra l'Ente Nazionale delle Strade e la Società Autostrada del Brennero p.A., in revisione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 498/92, della convenzione del 21 novembre 1973, n. 13343, e successivi atti aggiuntivi e modificativi, approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5 D.Lgs. n. 143/94 con Decreto DICOTER 601/Segr. del 21.12.1999, nella quale, vengono applicate le norme delle citate leggi n. 662/96 e n. 449/97 relativamente al solo accantonamento pro-ferrovia nei limiti della durata della previgente convenzione fino all'anno 2005;

VISTA la convenzione stipulata in data 18 gennaio 2001 e relativi allegati, tra l'ANAS Sp.a. e la Società Autostrada del Brennero p.A., aggiuntiva alla convenzione del 20 luglio 1999, che concede la proroga della concessione con scadenza al 31 dicembre 2035 e rimodula il relativo piano finanziario in modo da assicurare accantonamenti pro-ferrovia del Brennero, tra il 1998 ed il 2035, per 3.000 M.di di vecchie lire secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 193 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dall'art. 55, comma 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

CONSIDERATA la posizione di contrarietà alla concessione di proroga al 2035 della vigente concessione in capo alla Società Autobrennero S.p.A. secondo la Direttiva 93/37/CEE espressa con le note dei Servizi della Commissione Europea D.G. Mercato Interno n. 915 del 14/feb/01, n. 3142 del 06/giu/01 e n. 0469 del 28/gen/02;



COPIA CONFORME
Il Dirigente





Il Ministro
Delle Infrastrutture e dei Trasporti
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTI il ricorso al TAR promosso dalla società Autobrennero S.p.a. avverso la mancata conclusione del procedimento di approvazione dell'atto aggiuntivo 18 gennaio 2001 e la relativa sentenza TAR Lazio, sez. III n. 12486 17 dicembre 2002, che sancisce l'obbligo di adempimento a cura dei Ministeri competenti entro 60 gg., con riferimento alla conclusione del sopra citato procedimento di approvazione dell'atto aggiuntivo in parola;

VISTA la Direttiva 93/37/CEE

VISTE le sentenze della Corte Costituzionale n. 170/84 e n. 113/85 nelle quali si afferma in via generale il principio della prevalenza della normativa Comunitaria su quella dei singoli Stati Membri;

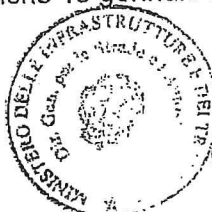
VISTA la convenzione stipulata in data 6 maggio 2004, tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrada del Brennero S.p.A., che sostituisce integralmente la precedente convenzione stipulata in data 18 gennaio 2001 ed i relativi allegati, quale convenzione aggiuntiva alla convenzione del 20 luglio 1999 e di revisione quinquennale ai sensi dell'art.1 comma 3 della Delibera CIPE 20 dicembre 1996 e che comporta la proroga della concessione di otto anni e quattro mesi con scadenza al 30 aprile 2014 in applicazione dei criteri della direttiva Costa-Ciampi, per il calcolo del contenzioso tariffario maturato, al 1999.

VISTA la nota C(2004) 3774 del 13/10/2004 dei Servizi della Commissione della Comunità Europea che formula rilievi sulla convenzione 6 maggio 2004 aprendo formale procedura di infrazione;

VISTI l'addendum alla convenzione aggiuntiva 6 maggio 2004 stipulato in data 16 dicembre 2004 dall'ANAS S.p.A. con la Società Autobrennero S.p.A. che ne modifica ed integra i contenuti in ossequio ai rilievi formulati dalla Commissione U.E., ed il testo integrato risultante, che costituisce in uno all'atto 6 maggio 2004, atto aggiuntivo alla convenzione del 20 luglio 1999;

CONSIDERATO che la Commissione U.E., sulla scorta dei contenuti del testo integrato di cui al punto precedente in data 16.03.2005 ha archiviato la procedura di infrazione avviata, come comunicato dal Ministro Buttiglione con nota 002-05/28 del 17.03.2005;

CONSIDERATO che la Società Autobrennero S.p.A. a margine della stipula dei nuovi atti concessori di cui sopra ha rinunciato al contenzioso insorto e preannunciato, comunque, connesso al contenzioso tariffario ante 2001 e alla mancata approvazione della convenzione 18 gennaio 2001, più volte citata;



COPIA CONFORME
Il Direttore





Il Ministro
Delle Infrastrutture e dei Trasporti
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTI gli allegati alla convenzione 6 maggio 2004 come integrata e modificata dall'addendum in data 16 dicembre 2004, costituiti da:

- Allegato A) : tariffe di pedaggio;
- Allegato B) : indicatore di produttività;
- Allegato C) : aggiornamento tariffario;
- Allegato D) : piano finanziario;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 3 comma 5, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, sono approvati la convenzione 6 maggio 2004 e l'addendum in data 16 dicembre 2004 che ne costituisce parte integrante, stipulati tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrada del Brennero p.A. unitamente al piano finanziario ed agli altri allegati indicati in premessa che costituiscono anche essi parte integrante della detta convenzione con la quale è stabilita la proroga al 30 aprile 2014, della concessione vigente in scadenza il 31 dicembre 2005, a fronte della rinuncia al contenzioso tariffario pregresso e, comunque, connesso alla mancata approvazione della citata convenzione in data 18 gennaio 2001, integralmente sostituita dai predetti atti e rimasta priva di efficacia.

La convenzione in data 6 maggio 2004 e l'addendum in data 16 dicembre 2004 sono, per quanto in premessa, da considerare atto aggiuntivo alla convenzione 29 luglio 1999 tra ANAS S.p.A. e Società Autostrada del Brennero p.A., nonché di revisione quinquennale della stessa ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Delibera CIPE 20 dicembre 1996.

Art. 2

L'efficacia della convenzione approvata con il presente Decreto decorre dalla data di comunicazione alla Società concessionaria, da parte dell'ANAS, dell'avvenuta registrazione del presente decreto.

per
Roma, 20 SET. 2005

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Pietro Lunardi

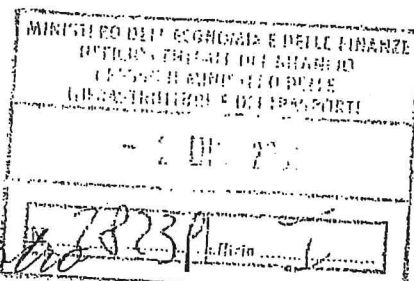
[Signature]



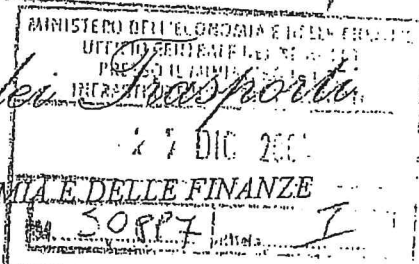
COPIA CONFORME
al Dirigente

[Signature]





Il Ministro
Delle Infrastrutture e dei Trasporti



DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Prot. N. 4651 D.G. Strade Autostrade

VISTO l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, in base al quale l'approvazione della concessione di costruzione ed esercizio di autostrade è riservata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera CIPE del 20 dicembre 1996, che ha, tra l'altro, dato indicazioni per la predisposizione del piano finanziario e del relativo modello unificato che, ai sensi della delibera 21 dicembre 1993, è lo strumento per pervenire alla revisione della convenzione e degli atti aggiuntivi, fissando, altresì, - all'art. 1 comma 3 - in cinque anni il periodo per la revisione del piano finanziario;

VISTO il Decreto Interministeriale 15 aprile 1997, n.125, con cui è stato approvato il modello unificato di piano finanziario;

VISTA la Direttiva n. 283 del 20 ottobre 1998, con la quale il Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio, e della Programmazione Economica, registrata dalla Corte dei Conti in data 18 dicembre 1998, ha ulteriormente definito la disciplina della revisione delle convenzioni tra l'ANAS e le Società concessionarie di autostrade, con riferimento alla durata delle concessioni vigenti, alla definizione del contenzioso, ai piani di rimborso al Fondo Centrale di Garanzia ed alla successione tra concessionari alla scadenza della concessione vigente;

VISTO l'art. 2, comma 193, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 che prevede che "il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e per la realizzazione delle relative gallerie, è autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'Autostrada del Brennero S.p.A. alle condizioni che la legge stessa definirà";

VISTA la legge 27 dicembre 1997 n. 449, che all'art. 55, comma 13, testualmente recita: "a decorrere dal 1° gennaio 1998 la Società Autostrada del Brennero S.p.A. è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta";



COPIA CONFORME
il Dirigente

[Signature]

RIUNITO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 27 DIC. 2005
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERIALI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO
Reg. N° 9 Fog. 285
IL CONSIGLIERE



Il Ministro
Delle Infrastrutture e dei Trasporti
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la convenzione stipulata in data 21 novembre 1973, n. 13343, approvata – ai sensi dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287 – con D.L. 21 novembre 1973, n. 3202, e successivi atti aggiuntivi e modificativi, con cui è stata affidata alla Società Autostrada del Brennero p.A. la concessione di costruzione ed esercizio dell'Autostrada A22 Brennero – Verona – Modena;

VISTI l'art. 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e l'art. 18 bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, che hanno rispettivamente disposto la sospensione del rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade e la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto;

VISTO l'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531, il quale ha disposto che la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, prevista dall'art. 18 bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è riferita esclusivamente ai soli lavori di primo impianto, con esclusione di eventuali successivi interventi di adeguamento di autostrade già concesse, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessione viarie e raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o dal mantenimento del livello del servizio;

VISTO l'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, che consente di adeguare la viabilità di adduzione ai trafori alpini esistenti o già finanziati ai valichi di confine e quella al servizio delle grandi aree metropolitane;

VISTO l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che conferisce al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), su proposta del Ministro dei LL.PP., di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il potere di emanare direttive per la revisione, tra l'altro, delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali;

VISTA la deliberazione 21 settembre 1993 con la quale il CIPE ha emanato, in attuazione della norma sopracitata, le direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali, per la revisione delle tariffe autostradali e per la concessione della garanzia dello Stato;



COPIA CONFORME
Il Dirigente



Il Ministro
Delle Infrastrutture e dei Trasporti

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il Decreto Interministeriale n. 1030/CD del 31 dicembre 2002 con il quale è stata approvata la trasformazione dell'Ente ANAS in ANAS S.p.A. e la convenzione stipulata in data 19 dicembre 2002 tra la stessa ANAS S.p.A. ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'affidamento in concessione ad ANAS S.p.A. dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a g) nonché l) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

VISTO l'art. 21, comma 3, del decreto legge n. 355 del 24 dicembre 2003, convertito nella legge n. 47 del 27 febbraio 2004, con il quale è stata introdotta una nuova disciplina per il settore autostradale, per quanto attiene gli adeguamenti tariffari relativamente alla qualità del servizio autostradale;

VISTA la convenzione stipulata in data 29 luglio 1999, tra l'Ente Nazionale delle Strade e la Società Autostrada del Brennero p.A., in revisione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 498/92, della convenzione del 21 novembre 1973, n. 13343, e successivi atti aggiuntivi e modificativi, approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5 D.Lgs. n. 143/94 con Decreto DICOTER 601/Segr. del 21.12.1999, nella quale, vengono applicate le norme delle citate leggi n. 662/96 e n. 449/97 relativamente al solo accantonamento pro-ferrovia nei limiti della durata della previgente convenzione fino all'anno 2005;

VISTA la convenzione stipulata in data 18 gennaio 2001 e relativi allegati, tra l'ANAS Sp.a. e la Società Autostrada del Brennero p.A., aggiuntiva alla convenzione del 20 luglio 1999, che concede la proroga della concessione con scadenza al 31 dicembre 2035 e rimodula il relativo piano finanziario in modo da assicurare accantonamenti pro-ferrovia del Brennero, tra il 1998 ed il 2035, per 3.000 M.di di vecchie lire secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 193 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dall'art.55, comma 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

CONSIDERATA la posizione di contrarietà alla concessione di proroga al 2035 della vigente concessione in capo alla Società Autobrennero S.p.A. secondo la Direttiva 93/37/CEE espressa con le note dei Servizi della Commissione Europea D.G. Mercato Interno n. 915 del 14/feb/01, n. 3142 del 06/giu/01 e n. 0469 del 28/gen/02;



COPIA CONFORME
Il Dirigente

[Handwritten signature]



Al Ministro
Delle Infrastrutture e dei Trasporti
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTI il ricorso al TAR promosso dalla società Autobrennero S.p.a. avverso la mancata conclusione del procedimento di approvazione dell'atto aggiuntivo 18 gennaio 2001 e la relativa sentenza TAR Lazio, sez. III n. 12486 17 dicembre 2002, che sancisce l'obbligo di adempimento a cura dei Ministeri competenti entro 60 gg., con riferimento alla conclusione del sopra citato procedimento di approvazione dell'atto aggiuntivo in parola;

VISTA la Direttiva 93/37/CEE

VISTE le sentenze della Corte Costituzionale n. 170/84 e n. 113/85 nelle quali si afferma in via generale il principio della prevalenza della normativa Comunitaria su quella dei singoli Stati Membri;

VISTA la convenzione stipulata in data 6 maggio 2004, tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrada del Brennero S.p.A., che sostituisce integralmente la precedente convenzione stipulata in data 18 gennaio 2001 ed i relativi allegati, quale convenzione aggiuntiva alla convenzione del 20 luglio 1999 e di revisione quinquennale ai sensi dell'art.1 comma 3 della Delibera CIPE 20 dicembre 1996 e che comporta la proroga della concessione di otto anni e quattro mesi con scadenza al 30 aprile 2014 in applicazione dei criteri della direttiva Costa-Ciampi, per il calcolo del contenzioso tariffario maturato al 1999.

VISTA la nota C(2004) 3774 del 13/10/2004 dei Servizi della Commissione della Comunità Europea che formula rilievi sulla convenzione 6 maggio 2004 aprendo formale procedura di infrazione;

VISTI l'addendum alla convenzione aggiuntiva 6 maggio 2004 stipulato in data 16 dicembre 2004 dall'ANAS S.p.A. con la Società Autobrennero S.p.A. che ne modifica ed integra i contenuti in ossequio ai rilievi formulati dalla Commissione U.E., ed il testo integrato risultante, che costituisce in uno all'atto 6 maggio 2004, atto aggiuntivo alla convenzione del 20 luglio 1999;

CONSIDERATO che la Commissione U.E., sulla scorta dei contenuti del testo integrato di cui al punto precedente in data 16.03.2005 ha archiviato la procedura di infrazione avviata, come comunicato dal Ministro Buttiglione con nota 002-05/28 del 17.03.2005;

CONSIDERATO che la Società Autobrennero S.p.A. a margine della stipula dei nuovi atti concessori di cui sopra ha rinunciato al contenzioso insorto e preannunciato, comunque, connesso al contenzioso tariffario ante 2001 e alla mancata approvazione della convenzione 18 gennaio 2001, più volte citata;



COPIA CONFORME
Il Dirigente



Il Ministro
Delle Infrastrutture e dei Trasporti
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTI gli allegati alla convenzione 6 maggio 2004 come integrata e modificata dall'addendum in data 16 dicembre 2004, in numero di quattro, con i seguenti titoli:

- Allegato A) : Tariffe di pedaggio;
- Allegato B) : Indicatori di produttività;
- Allegato D) : Aggiornamento delle tariffe;
- Allegato E) : Piano economico-finanziario;

VISTO il Decreto Interministeriale in data 20 settembre 2005, acquisito al protocollo della Direzione Generale Strade ed Autostrade in data 23 settembre 2005 con il n. 3585, di approvazione dei citati convenzione 6 maggio 2004 ed addendum 16 dicembre 2004;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle finanze in data 20 settembre 2005 n. 20096, con la quale è stato trasmesso il sopradetto Decreto Interministeriale e con la quale si evidenziava l'esigenza di apportare agli atti convenzionali ANAS/Autobrennero le modifiche riportate nella allegata nota della Ragioneria Generale dello Stato in data 5 agosto 2005 n.108095;

RITENUTO di apportare agli atti convenzionali le modifiche richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di controfirma, con l'eliminazione della clausola del recupero in tariffa degli scostamenti del traffico di cui all'Art. 6 comma 3 della convenzione 6 maggio 2004 e con l'introduzione di una clausola, modificativa dell'Art. 6 comma 1 della citata convenzione, che condizioni l'applicazione della formula tariffaria all'esecuzione dei nuovi investimenti nei tempi previsti dal nuovo piano finanziario;

VISTO l'Atto Integrativo, stipulato in data 18 ottobre 2005 tra ANAS ed Autobrennero, ai più volte citati convenzione 6 maggio 2004 ed Addendum 16 dicembre 2004;

RITENUTO, altresì, di approvare il predetto Atto Integrativo, con i chiarimenti richiesti dallo stesso Ministero dell'economia e finanze e riportati nel corpo del presente;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell' art. 3 comma 5, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, è approvato l'Atto Integrativo stipulato in data 18 ottobre 2005 tra ANAS S.p.A. e Società Autostrada del Brennero p.A..



COPIA CONFORME
Il Dirigente

[Handwritten signature]

Tale Atto Integrativo viene a formare parte integrante della convenzione 6 maggio 2004 e dell'addendum in data 16 dicembre 2004, stipulati tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrada del Brennero p.A. (unitamente al piano finanziario ed agli altri allegati indicati nuovamente in premessa), convenzione ed addendum già approvati, ai sensi del citato Art. 3 comma 5 del D. Lgs. n. 143/1994, con Decreto Interministeriale in data 20 settembre 2005, acquisito al protocollo della D.G. Strade ed Autostrade del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al n. 3.585 del 23 settembre 2005.

Art. 2

Resta confermato che con l'Atto Integrativo, approvato all'articolo precedente, e con la convenzione 6 maggio 2004 e l'Addendum 16 dicembre 2004, già approvati, è stabilita la proroga al 30 aprile 2014, della concessione vigente in scadenza il 31 dicembre 2005, a fronte della rinuncia al contenzioso tariffario pregresso e, comunque, connesso alla mancata approvazione della citata convenzione in data 18 gennaio 2001, integralmente sostituita dai predetti atti e rimasta priva di efficacia. L'Atto integrativo in data 18 ottobre 2005, la convenzione in data 6 maggio 2004 e l'addendum in data 16 dicembre 2004 sono, per quanto in premessa, da considerare atto aggiuntivo alla convenzione 29 luglio 1999 tra ANAS S.p.A. e Società Autostrada del Brennero p.A., nonché di revisione quinquennale della stessa ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Delibera CIPE 20 dicembre 1996.

Art. 3

L'efficacia della convenzione approvata con il presente Decreto decorre dalla data di comunicazione alla Società concessionaria, da parte dell'ANAS, dell'avvenuta registrazione del presente decreto.

Roma, 30 NOV. 2005

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Pietro Lunardi

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

1-21



COPIA CONFORME
Il Dirigente

[Signature]

[Small handwritten mark]